

## VENDITA DI PRODOTTI OLTRE LA DATA INDICATA SULLA CONFEZIONE. IL CASO “GRECIA”

La normativa attualmente in vigore specifica che è vietata la vendita dei prodotti che riportano la data di scadenza a partire dal giorno successivo a quello indicato sulla confezione.

Nulla è detto con riferimento agli alimenti preconfezionati che riportano il termine minimo di conservazione, prodotti per i quali il superamento della data indicata sull'etichetta non rappresenta di per sé un pericolo per la salute del consumatore.

Fanno eccezione le uova, che devono essere consegnate al consumatore entro un termine di ventun giorni dalla data di deposizione.

### Il caso “Grecia”

A tal proposito, quindi, pare opportuno specificare che è riconducibile a mero “scalpore giornalistico” il recente “caso greco” relativo alla vendita di prodotti oltre il termine minimo di conservazione.

In particolare, nell'autunno 2013 in Grecia è stata regolamentata l'immissione in commercio di prodotti alimentari con termine minimo di conservazione superato.

Il superamento di tale data può comportare modificazioni nutrizionali e/o organolettiche, seppure gli alimenti rimangano assolutamente non dannosi per la salute.

Si ricorda che il Regolamento (Ce) 178/2002 prevede che tutti gli operatori della filiera agroalimentare hanno il dovere di immettere sul mercato solo alimenti sicuri da un punto di vista igienico-sanitario.

Unica condizione posta nel provvedimento greco è che essi siano venduti nettamente separati dagli altri prodotti alimentari e che sia affisso un cartello recante a lettere maiuscole la frase “PRODOTTI ALIMENTARI CON TERMINE MINIMO DI CONSERVAZIONE SUPERATO”.

La normativa ha disciplinato anche i tempi di commercializzazione che variano a seconda della tipologia di prodotto:

- a. Una settimana in caso di prodotti per i quali il termine minimo di conservazione è indicato con l'indicazione di giorno e mese.
- b. Un mese in caso di prodotti per i quali il termine minimo di conservazione è indicato con l'indicazione di mese e anno.
- c. Tre mesi in caso di prodotti per i quali il termine minimo di conservazione è indicato con l'indicazione solo dell'anno.

La responsabilità per la sicurezza igienico sanitaria di tali prodotti ricade, in questi casi, sul venditore.

È vietato utilizzare prodotti alimentari con termine minimo di conservazione superato nei pubblici esercizi.

È vietata ogni sostituzione o modifica del termine minimo di conservazione in qualunque modo e da chiunque.

I prodotti di cui sopra devono essere venduti esclusivamente ad un prezzo inferiore rispetto a quello previsto per gli stessi prodotti il cui TMC non è superato.

È prevista una sanzione amministrativa quantificabile come di seguito indicato:

- Per la mancata affissione del cartello con la dicitura “PRODOTTI ALIMENTARI CON TERMINE MINIMO DI CONSERVAZIONE SUPERATO” mille euro (€ 1.000,00) per codice prodotto.
- Per la mancata distinzione degli alimenti con termine minimo di conservazione superato dagli altri alimenti mille euro (€ 1.000,00) per codice prodotto.

- Per la falsificazione (sostituzione o modifica) del termine minimo di conservazione duemila euro (€ 2.000,00) per codice prodotto.
- Per la distribuzione di alimenti con termine minimo di conservazione superato in pubblici esercizi cinquemila euro (€ 5.000,00) per codice prodotto.
- Per la non conformità all'obbligo di vendere i prodotti con la dicitura "PRODOTTI ALIMENTARI CON TERMINE MINIMO DI CONSERVAZIONE SUPERATO" a prezzo minore duemila euro (€ 2.000,00) per codice prodotto.

#### **RIFERIMENTI NORMATIVI**

Decreto legislativo 109/1992, articolo 10.

Decreto legislativo 109/1992, articolo 10 bis.

Regolamento (Ce) 178/2002.

Regolamento (Ce) 853/2004.

Regolamento (Ce) 589/2008.

**Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Υ.), Άρθρο 13 «Διάθεση προϊόντων με περασμένη χρονολογία ελάχιστης διατηρησιμότητας».**